



COMUNE DI
MARGHERITA DI SAVOIA
Provincia di Barletta – Andria – Trani

SINDACO

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI n. 1 - CAP 76016 - C.F. 00377420716 - SITO: www.comune.margheritadisavoia.bt.it
Tel.: 0883 659111 - e-mail: ufficio.tecnico@comune.margheritadisavoia.bt.it - PEC: ufficio.protocollo@comunemargheritadisavoia.it

ORDINANZA SINDACALE

n. 142 del 30 LUG 2026



OGGETTO: Misure contingibili e urgenti per il corretto conferimento dei rifiuti urbani ed il rafforzamento delle misure di tutela dell'igiene pubblica, del decoro urbano e dell'ambiente nel territorio comunale durante la stagione estiva.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Comune di Margherita di Savoia è una località a prevalente vocazione turistico-balneare e, nel corso della stagione estiva, registra un rilevante incremento delle presenze turistiche e della popolazione residente temporanea, con conseguente intensificazione dell'utilizzo dei servizi pubblici essenziali;
- il significativo aumento della popolazione presente sul territorio determina un eccezionale incremento della produzione dei rifiuti urbani e un conseguente maggiore carico sul servizio pubblico di raccolta e gestione degli stessi, con possibili ripercussioni sull'igiene urbana, sulla salute pubblica, sul decoro cittadino e sulla tutela dell'ambiente;
- durante il periodo estivo sono stati rilevati numerosi episodi di errato conferimento dei rifiuti, esposizione dei mastelli e dei carrellati al di fuori degli orari consentiti, permanenza continuativa dei contenitori sul suolo pubblico, abbandono incontrollato di rifiuti, conferimento in aree non autorizzate e utilizzo improprio dei cestini portarifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche.

CONSIDERATO CHE:

- le criticità sopra evidenziate rendono necessario adottare misure straordinarie, temporanee e immediatamente efficaci, ulteriori rispetto agli ordinari strumenti regolamentari, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, tutelare l'igiene e la salute pubblica, preservare il decoro urbano e salvaguardare l'immagine turistica della città durante il periodo di maggiore afflusso di visitatori;
- il fenomeno assume carattere temporaneo e limitato al periodo estivo, richiedendo pertanto l'adozione di misure contingibili e urgenti finalizzate ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute dei cittadini, del decoro urbano e dell'ambiente;
- risulta necessario rafforzare gli obblighi posti a carico delle utenze domestiche e non domestiche relativamente alle modalità di esposizione dei contenitori, al rispetto del

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

calendario di raccolta differenziata, al corretto utilizzo del Centro Comunale di Raccolta ed al divieto di abbandono dei rifiuti;

RILEVATO CHE le misure previste dalla presente ordinanza hanno carattere eccezionale e temporaneo, sono strettamente limitate al periodo di maggiore afflusso turistico e risultano necessarie per prevenire situazioni di degrado urbano e possibili pregiudizi per l'igiene, la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.

RITENUTO di dover adottare un provvedimento contingibile ed urgente volto a prevenire situazioni di pericolo per l'igiene pubblica e l'ambiente, assicurando il corretto svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e la salvaguardia del decoro del territorio comunale.

RITENUTO ALTRESÌ CHE le misure previste dalla regolamentazione ordinaria non risultano, nell'attuale contesto caratterizzato dallo straordinario incremento della popolazione presente sul territorio comunale durante la stagione estiva, sufficienti ad assicurare un adeguato livello di tutela dell'igiene pubblica e del decoro urbano, rendendosi pertanto necessario il ricorso ai poteri contingibili e urgenti di cui all'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

VISTI:

- gli articoli 50, comma 5, e 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, gli articoli 192, 198 e 255;
- il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la Carta della Qualità del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani;
- il regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale;
- ogni altra disposizione normativa vigente in materia.



RICHIAMATI i principi di tutela dell'ambiente, della salute pubblica, del decoro urbano e della corretta gestione dei rifiuti urbani sanciti dalla normativa nazionale e comunitaria.

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza derivanti dalla necessità di fronteggiare, limitatamente al periodo estivo, l'eccezionale incremento della produzione dei rifiuti urbani e prevenire situazioni suscettibili di arrecare pregiudizio alla salute pubblica, all'igiene urbana, all'ambiente ed all'immagine turistica del territorio comunale.

ORDINA

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza si applica a tutte le utenze domestiche e non domestiche ubicate nel territorio comunale di Margherita di Savoia, comprese le attività commerciali, artigianali, produttive, di somministrazione di alimenti e bevande, le strutture ricettive, gli stabilimenti balneari e ogni altra attività che produca rifiuti urbani o ad essi assimilati ai sensi della normativa vigente.



2. Le disposizioni della presente ordinanza hanno carattere straordinario e temporaneo e trovano applicazione esclusivamente nel periodo di efficacia indicato all'articolo finale.

Art. 2 – Obblighi di conferimento dei rifiuti

1. Tutte le utenze sono tenute ad effettuare il conferimento dei rifiuti nel rigoroso rispetto del calendario della raccolta differenziata vigente e gestito dal soggetto affidatario del servizio.

2. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente:

- nei giorni e negli orari stabiliti dal calendario;
- correttamente differenziati secondo le rispettive frazioni merceologiche;
- all'interno dei contenitori o sacchi previsti dal servizio comunale;
- in modo tale da evitare dispersioni di rifiuti o percolati.

3. È fatto divieto di:

- a) esporre i rifiuti in giorni o orari diversi da quelli stabiliti;
- b) conferire rifiuti appartenenti a frazioni diverse rispetto a quelle previste per la giornata di raccolta;
- c) utilizzare cestini portarifiuti stradali per il conferimento di rifiuti domestici o derivanti da attività economiche;
- d) abbandonare rifiuti sul suolo pubblico o privato;
- e) conferire rifiuti provenienti da altri Comuni.

Art. 3 – Custodia dei mastelli, dei bidoni e dei carrellati

1. Tutte le utenze domestiche e non domestiche hanno l'obbligo di custodire mastelli, bidoni, carrellati e ogni altro contenitore destinato alla raccolta dei rifiuti esclusivamente all'interno della proprietà privata ovvero in aree nella legittima disponibilità dell'utente.

2. I contenitori possono essere esposti sul suolo pubblico esclusivamente nelle fasce orarie previste dal calendario comunale della raccolta differenziata e limitatamente al tempo strettamente necessario all'espletamento del servizio.

3. Successivamente allo svuotamento, i contenitori dovranno essere tempestivamente ritirati e ricollocati all'interno della proprietà privata.

4. È fatto assoluto divieto di mantenere in modo permanente mastelli, bidoni o carrellati su marciapiedi, strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

5. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate esclusivamente nei casi di comprovata impossibilità oggettiva di custodire i contenitori all'interno della proprietà privata, previa presentazione di apposita istanza all'Ufficio Ambiente. L'istanza sarà istruita dall'Ufficio Ambiente, acquisito il parere della Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico Comunale, che valuteranno la sussistenza delle condizioni oggettive che impediscono il ricovero dei contenitori all'interno della proprietà privata.

6. Le autorizzazioni eventualmente rilasciate avranno carattere eccezionale, personale e revocabile in qualsiasi momento qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.



Art. 4 – Obblighi specifici delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono tenute ad organizzare la gestione dei rifiuti prodotti dall'attività in modo da garantire il pieno rispetto del servizio pubblico di raccolta differenziata.
2. In particolare devono:
 - a) effettuare la separazione dei rifiuti già all'interno dei locali;
 - b) utilizzare esclusivamente contenitori conformi a quelli forniti o autorizzati dal Comune;
 - c) ridurre il volume degli imballaggi mediante piegatura o compattazione;
 - d) mantenere costantemente puliti e in condizioni tali da evitare la diffusione di cattivi odori i contenitori utilizzati;
 - e) evitare qualsiasi accumulo di rifiuti all'esterno dell'attività al di fuori degli orari consentiti;
 - f) mantenere costantemente pulita l'area antistante il proprio esercizio commerciale.
3. È vietato conferire i rifiuti prodotti dall'attività nei cestini portarifiuti installati sul territorio comunale o nei contenitori destinati ad altre utenze.

Art. 5 – Obblighi specifici degli stabilimenti balneari e delle attività di somministrazione:

1. Gli stabilimenti balneari sono tenuti a garantire un'efficace raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dagli utenti mediante l'installazione di idonei contenitori chiaramente identificabili e facilmente accessibili.
2. I concessionari devono assicurare il regolare svuotamento dei contenitori durante l'intero orario di apertura dello stabilimento, evitando situazioni di accumulo o traboccamento.
3. Le aree in concessione e gli spazi immediatamente adiacenti devono essere mantenuti costantemente puliti e liberi da qualsiasi rifiuto.
4. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono provvedere alla raccolta separata della frazione organica, degli imballaggi e delle altre frazioni riciclabili, adottando ogni misura utile a prevenire l'abbandono dei rifiuti.
5. Resta fermo il divieto di utilizzare i cestini portarifiuti stradali per il conferimento dei rifiuti derivanti dall'attività economica.
6. Gli stabilimenti balneari sono tenuti ad assicurare, per tutta la durata dell'apertura al pubblico, un'adeguata attività di vigilanza e assistenza agli utenti nell'utilizzo dei contenitori destinati alla raccolta differenziata, adottando ogni misura organizzativa idonea a prevenire conferimenti errati e provvedendo, ove necessario, alla ricollocazione dei rifiuti nelle corrette frazioni merceologiche, al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi della raccolta differenziata.

Art. 6 – Centro Comunale di Raccolta (CCR)

1. Il Centro Comunale di Raccolta (CCR) costituisce struttura di supporto al servizio di raccolta differenziata ed è destinato esclusivamente al conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti iscritti al ruolo TARI del Comune di Margherita di Savoia, nel rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e della normativa vigente.
2. L'accesso al Centro Comunale di Raccolta è consentito esclusivamente agli utenti iscritti al ruolo TARI del Comune di Margherita di Savoia, previa identificazione mediante esibizione di un

documento di riconoscimento in corso di validità ovvero mediante altro sistema di identificazione eventualmente adottato dall'Amministrazione Comunale.

3. Il personale addetto al CCR è tenuto a verificare l'identità del conferitore e la legittimazione all'accesso, potendo rifiutare il conferimento qualora non sussistano i requisiti previsti.

4. Presso il Centro Comunale di Raccolta possono essere conferite esclusivamente, e comunque in modiche quantità compatibili con la natura occasionale del conferimento, le seguenti tipologie di rifiuti urbani:

- imballaggi in plastica;
- carta e cartone;
- rifiuti ingombranti;
- RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
- rifiuti inerti derivanti da piccoli interventi di manutenzione eseguiti direttamente dal cittadino presso la propria abitazione, nei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

5. Il conferimento dei rifiuti inerti è consentito esclusivamente qualora provengano da piccoli interventi di manutenzione eseguiti direttamente dal cittadino presso la propria abitazione e limitatamente a modeste quantità, con esclusione dei rifiuti derivanti da attività professionali, imprenditoriali o di cantiere.

6. È fatto assoluto divieto di conferire presso il CCR ingenti quantitativi di rifiuti edili mediante autocarri, camion, furgoni o altri mezzi normalmente impiegati per attività professionali o imprenditoriali, nonché utilizzare il CCR quale luogo di smaltimento di rifiuti derivanti da attività economiche o professionali non autorizzate.

7. Il personale addetto al CCR ha facoltà di rifiutare il conferimento qualora accerti la non conformità dei rifiuti, il superamento dei quantitativi consentiti o qualsiasi altra violazione delle disposizioni vigenti, informando l'Ufficio Ambiente e la Polizia Locale per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 7 – Isola ecologica per il conferimento dei rifiuti urbani

1. Al fine di agevolare il corretto conferimento dei rifiuti urbani da parte delle utenze ubicate nel centro cittadino, è istituita, per la durata di efficacia della presente ordinanza, un'apposita isola ecologica presidiata.

2. L'utilizzo dell'isola ecologica è consentito esclusivamente agli utenti iscritti al ruolo TARI del Comune di Margherita di Savoia, residenti o titolari di utenze non domestiche ubicate nelle seguenti vie: Piazza Marconi dal n. 1 al n. 13, Via Maggiore Galliano n. 1 – 3, Via Africa Orientale n. 2 – 4 – 6, via Duca Degli Abruzzi dal n. 12 al n. 22 individuate dall'Amministrazione Comunale in ragione dell'oggettiva impossibilità o particolare difficoltà di esposizione dei contenitori secondo le ordinarie modalità del servizio.

3. Presso l'isola ecologica possono essere conferite esclusivamente le frazioni di rifiuto previste dal calendario della raccolta differenziata vigente. Gli utenti sono tenuti a rispettare il medesimo calendario di conferimento applicabile all'intero territorio comunale.

4. Il conferimento è consentito esclusivamente dalla domenica al venerdì, nella fascia oraria dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

5. È fatto divieto di conferire rifiuti al di fuori degli orari stabiliti, di depositare rifiuti all'esterno dell'isola ecologica o di conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle previste per la giornata di raccolta.

6. Il personale addetto al servizio è autorizzato a verificare la legittimazione degli utenti al conferimento e a rifiutare il deposito dei rifiuti nei casi di utilizzo non conforme alle disposizioni della presente ordinanza.

Art. 8 – Vigilanza, controlli e attività di accertamento

1. La vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale, alle Forze di Polizia competenti e agli altri soggetti cui la normativa attribuisce specifiche funzioni di vigilanza ambientale.
2. Il Comune può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto delle Guardie Ecologiche Volontarie o di altri soggetti autorizzati dalla normativa vigente, limitatamente alle competenze loro attribuite.
3. Ai fini dell'accertamento delle violazioni, gli organi incaricati possono effettuare tutte le attività consentite dalla normativa vigente, compresa l'ispezione del contenuto dei sacchi o dei contenitori conferiti, qualora ciò risulti necessario per l'individuazione del responsabile dell'illecito, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza.
4. Restano ferme le competenze attribuite agli organi di polizia giudiziaria nei casi in cui i fatti accertati assumano rilevanza penale.

Art. 9 – Sistemi di videosorveglianza

1. Ai fini della prevenzione e del contrasto dell'abbandono incontrollato dei rifiuti e delle altre violazioni della presente ordinanza, il Comune può utilizzare gli impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale, nonché eventuali ulteriori sistemi autorizzati ai sensi della normativa vigente.
2. Le immagini acquisite potranno essere utilizzate esclusivamente per finalità di accertamento degli illeciti amministrativi e penali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, con particolare riferimento all'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le violazioni della presente ordinanza, nonché agli articoli 255 e seguenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei casi in cui ricorrano le specifiche fattispecie disciplinate dal medesimo decreto.
2. Alle violazioni delle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, fatto salvo quanto diversamente previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalle altre disposizioni di legge per le specifiche fattispecie.
3. Resta impregiudicata l'applicazione delle ulteriori sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente qualora il fatto integri violazioni di carattere ambientale, amministrativo o penale.

Art. 11 – Obbligo di ripristino

1. Fermo restando l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa, il trasgressore è tenuto a provvedere, a proprie cure e spese, all'immediata rimozione dei rifiuti eventualmente abbandonati e al ripristino dello stato dei luoghi.
2. In caso di inottemperanza, il Comune provvederà d'ufficio all'esecuzione degli interventi necessari, con recupero delle spese sostenute nei confronti del responsabile, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento previsto dalla normativa vigente.

Art. 12 – Informazione alla cittadinanza

1. Il Comune promuove la più ampia diffusione della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio on-line e attraverso ogni ulteriore forma di comunicazione ritenuta idonea.
2. Il Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti è tenuto a collaborare con l'Amministrazione Comunale nella diffusione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento e del calendario della raccolta differenziata.
3. L'Ufficio Ambiente potrà predisporre specifiche campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, alle attività economiche e agli stabilimenti balneari al fine di favorire il corretto conferimento dei rifiuti e il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza.

Art. 13 – Durata dell'ordinanza

1. La presente ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha carattere contingibile e urgente e trova applicazione dal 30.07.2026 al 30.09.2026, periodo coincidente con la stagione estiva e con il conseguente straordinario incremento della popolazione presente sul territorio comunale.
2. Decorso il termine di efficacia di cui al comma precedente, cessano automaticamente gli effetti della presente ordinanza, fatti salvi gli eventuali procedimenti sanzionatori avviati per violazioni commesse durante il periodo di vigenza.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune di Margherita di Savoia e sul sito istituzionale dell'Ente;

- la trasmissione della presente ordinanza:

- al Comando di Polizia Locale;
- alla Provincia Barletta-Andria-Trani;
- alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani;
- alla Questura di Barletta-Andria-Trani;
- alla Stazione Carabinieri di Margherita di Savoia;
- alla Guardia di Finanza competente per territorio;
- ad AGER Puglia;
- alla Gial Srl;
- all'ASL BAT - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- all'Ufficio Ambiente;
- all'Ufficio Tecnico Comunale;

- che il Gestore del servizio provveda alla più ampia diffusione del calendario della raccolta differenziata allegato alla presente ordinanza;



- che il calendario della raccolta differenziata per le utenze domestiche e non domestiche costituisca parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

AVVERTE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

oppure

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Dirigente Area Tecnica

Ing. Nicola Crocitto



IL SINDACO

Avv. Bernardo Lodispoto